



COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Il presente regolamento si prefigge il raggiungimento di un duplice scopo: procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del comune e definire tutti i criteri operativi che mettono l'Ente locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni, nelle condizioni di provvedervi.

Gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento sono finalizzati a:

- Prevenire e rimuovere le cause (sociali, culturali, ambientali, psicologiche ecc.) che possono provocare situazioni di bisogno o disagio o fenomeni di emarginazione sociale derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia
- Sostenere e recuperare i soggetti socialmente più deboli, disadattati o disabili favorendone l'inserimento o il reinserimento sociale, familiare, scolastico e lavorativo
- Sostenere la famiglia con particolare riferimento alla maternità, ai minori, agli anziani
- Perseguire il sostegno e la tutela sociale dei soggetti socialmente più deboli, incapaci di provvedere a se stessi in assenza di familiari obbligati (ex art. 433 C.C.)
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni garantendo la libertà, la dignità personale, l'uguaglianza di trattamento, il rispetto delle esigenze, la correttezza metodologica
- Fornire occasioni di socializzazione e integrazione sociale alle persone a maggiore rischio di emarginazione sociale
- Attivare tutti i canali informativi possibili per dare la più ampia pubblicizzazione e fruibilità delle opportunità messe a disposizione.

Partendo da questi principi, il Comune di Leonforte, al fine di tutelare il diritto alla cittadinanza sociale delle persone, ha individuato una serie di servizi e interventi, volti a prevenire, ridurre, rimuovere e contenere le situazioni di disagio sociale, nonché una serie di strumenti e opportunità per la loro realizzazione.

Destinatari degli interventi sono:

- La famiglia
- I minori
- I disabili
- Gli anziani
- I soggetti vittime di gravi fenomeni di emarginazione sociale

A loro sono rivolte tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di prestazioni e servizi, siano essi gratuiti, a pagamento o con compartecipazione degli utenti alla copertura del loro costo.

Tutti gli interventi non sono previsti come semplice "assistenza", ma hanno l'obiettivo di rimuovere le cause del disagio individuando opportunità e progetti di inserimento attivo nella società, che servono a sostenere e promuovere le capacità individuali e le reti familiari e amicali.

A tal proposito l'Amministrazione intende porre in essere ogni azione utile a favorire l'integrazione con tutti gli attori territoriali, pubblici e privati.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Gli interventi e le prestazioni di servizi sociali devono essere definiti, di norma, sulla

base di scelte che tengano conto in modo prioritario della necessità di garantire soggetti e/o nuclei che versano in uno “ stato di bisogno” accertato, il quale si manifesta , in via generale, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo familiare;
- incapacità totale o parziale a gestire la vita quotidiana propria o del proprio nucleo familiare
- impossibilità del nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole
- esistenza di altre cause o circostanze che determinano rischio di emarginazione o debolezza sociale
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

L'accertamento dello “ stato di bisogno” comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare che possono interessare, oltre gli aspetti familiari, anche aspetti psicologici e relazionali.

Detto accertamento si realizza tramite il servizio sociale in collegamento con servizi e operatori di altri Enti pubblici. Esso deve anche prevedere il coinvolgimento dell'utente con attenta valutazione della possibilità di attivare risorse personali, familiari ed etero familiari.

ART. 3 DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi sociali i cittadini italiani residenti nel comune di Leonforte. Hanno altresì diritto i cittadini stranieri residenti , quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio comunale e aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno.

Inoltre , se sul territorio del comune di Leonforte si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili coinvolgenti persone anche non residenti, possono essere erogati a loro favore servizi o interventi straordinari.

ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari ;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni o enti del terzo settore;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato. Tale documentazione , nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, può essere sostituita da autocertificazione. I dati autocertificati sono sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000. Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, gli uffici preposti alla verifica ne danno notizia all'interessato il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni. Le dichiarazioni mendaci sono segnalate

agli organi competenti e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Successivamente alla produzione della domanda d'accesso, gli interessati hanno l'obbligo di comunicare, entro **30** giorni, ogni variazione di qualsiasi requisito che è stato dichiarato nella domanda di accesso al servizio/intervento.

Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista dagli atti autorizzativi. Tale data non può essere precedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza. Tuttavia in casi del tutto eccezionali e/o di particolare gravità, accertati in esito ad apposita istruttoria svolta su proposta del responsabile del servizio sociale, il responsabile del settore può determinare una decorrenza anteriore ma, comunque, non precedente al primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la proposta.

ART. 5 INTERVENTI E PRESTAZIONI

Il Comune si fa carico dei seguenti interventi e prestazioni:

- Ricovero minori
- Ricovero anziani
- Ricovero disabili mentali
- Affidamento di minori privi temporaneamente di idoneo ambiente familiare
- Sostegno a soggetti/nuclei in stato di bisogno
- Asilo nido
- Assistenza domiciliare agli anziani
- Trasporto urbano anziani e disabili
- Trasporto casa- scuola e presso centri di riabilitazione di soggetti disabili
- Assistenza igienico personale ed educativa a favore di alunni disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- Soggiorni di vacanza per anziani e minori;
- Centri ricreativi e laboratori per anziani, minori e disabili.

ART. 6 RICOVERI

Requisiti dei soggetti destinatari e modalità di intervento.

A) RICOVERO MINORI:

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'A.G minorile o il servizio sociale del comune dispone l'inserimento presso idonee strutture.

L'ufficio predispose il provvedimento di ricovero presso enti iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 L.R. 22/86, con i quali si provvede a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale EE.LL. con decreto Presidenziale del 4 Giugno 1996.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative si intendono automaticamente recepite.

B) RICOVERO ANZIANI

Il provvedimento di ricovero viene adottato nei confronti di anziani, residenti nel comune, non autonomi o la cui famiglia non è più in grado di assicurare adeguata assistenza in presenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali e nazionali anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica (D.A. n. 867/s7 del 15.04.2003).

Il ricovero avviene presso enti iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 L.R. n. 22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dall'Assessorato competente.

Con detti Enti viene sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4 Giugno 1996. Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative si intendono automaticamente recepite.

I soggetti che intendono beneficiare del servizio devono inoltrare domanda su apposito modulo nel quale debbono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

- situazione di famiglia, residenza e nascita;
- reddito proprio complessivo, di qualsiasi natura anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;

Alla domanda devono allegare:

- attestazione I.S.E.E.
- certificato medico rilasciato da struttura pubblica attestante l' autosufficienza o la non autosufficienza.

L'autorizzazione al ricovero è accompagnata dal parere del servizio sociale comunale.

C) RICOVERO DISABILI MENTALI

Il provvedimento di ricovero viene adottato nei confronti di disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente.

Il ricovero è disposto presso enti regolarmente iscritti all'albo regionale per la specifica tipologia previsto dall'art. 26 L.R. n. 22/86. Con detti Enti viene sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4 Giugno 1996.

L'accesso al servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dalle disposizioni regionali e nazionali vigenti (D.A. n. 867/s7 del 15/4/03).

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative si intendono automaticamente recepite.

ART. 7

AFFIDAMENTO DI MINORI

Si rimanda allo specifico regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 24.05.2005.

ART. 8

SOSTEGNO A SOGGETTI/NUCLEI IN STATO DI BISOGNO

Premessa metodologica e quota base assistenza

Gli interventi di sostegno sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e sono finalizzati alla promozione dell'autonomia e al superamento dello stato di bisogno socio-economico.

Il sostegno, la cui durata può variare in rapporto al bisogno documentato del richiedente, può essere di carattere ordinario o straordinario, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno. E' uno dei servizi di base le cui prestazioni, di norma erogate in buoni spesa o sostegno economico per cure e visite mediche o pagamento di utenze in scadenza o buoni da spendere presso le farmacie, garantiscono a coloro che possiedono i requisiti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento il superamento del loro stato.

La procedura di erogazione del sostegno, di norma, deve essere completa della valutazione dell'assistente sociale che:

- determinerà se la persona destinataria dell'intervento sia in grado di gestire in modo autonomo il sostegno in funzione delle reali necessità accertate,
- proporrà le modalità di erogazione del sostegno;

- potrà indirizzare l'utente ad uno degli attori del privato sociale operante sul territorio comunale che è in grado di dare adeguata risposta ai bisogni espressi.

In caso di assenza dell'assistente sociale, per casi in cui si rende necessario e urgente intervenire detta valutazione sarà effettuata dal responsabile del settore, sulla base della documentazione fornita dal richiedente e degli accertamenti effettuati dall'ufficio.

L'erogazione dell'intervento può essere sospesa in qualsiasi momento nel caso sia accertato il venir meno delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Essa può essere subordinata alla dichiarazione, da parte degli interessati, di disponibilità allo svolgimento di eventuale attività a favore della collettività che sarà loro proposta, ove questi siano nelle condizioni (fisiche, psichiche, familiari) di svolgerla, ovvero ogni altra azione che l'amministrazione intenderà proporre perché ritenuta utile al raggiungimento dell'autonomia e del reinserimento sociale.

L'ufficio effettuerà tutti i controlli e gli accertamenti necessari (anche mediante la collaborazione con organi di controllo territoriale competenti) per garantire equità, imparzialità e obiettività di azione, anche nel caso si rendano opportune verifiche sul tenore di vita delle persone interessate qualora sussistano dubbi che esso non sia corrispondente a quanto dichiarato. Ciò al fine di assicurare l'intervento a favore di chi realmente ne necessita e scoraggiare atteggiamenti opportunistici finalizzati a fruire del beneficio nonostante l'assenza di situazioni di vero disagio.

Qualora siano accertati situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale del sostegno, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, la quale ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo familiare.

Nucleo familiare.

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, coabitanti ed aventi dimora permanente nel comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona così come previsto dal D.P.R. 223/89.

La stabile convivenza, di almeno due anni, di persone che, pur senza vincoli, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare consente l'accesso all'intervento qui disciplinato.

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti conviventi.

Minimo vitale

Al fine di superare tutte le inadeguatezze e le incertezze dovute a criteri estemporanei e discrezionali è indispensabile, in linea prioritaria, definire e quantificare il concetto di quota base di assistenza, ovvero la soglia minima di reddito al disotto del quale non è possibile soddisfare le esigenze fondamentali della vita.

Pertanto, in considerazione degli insufficienti finanziamenti statali e regionali, delle scarse risorse proprie del comune nonché del numero crescente di soggetti che necessitano di interventi, onde non gravare il bilancio comunale di oneri eccessivi, per l'accesso all'intervento si ritiene di fissare **la quota base di assistenza all'importo pari alla rendita assistenziale della categoria Invalidi Civili mensile**, aggiornata al 1 Gennaio di ogni anno, applicando al nucleo familiare la seguente scala di equivalenza:

n. componenti nucleo	parametro
1	1
2	1,15
3	1,29
4	1,42
5	1,54
6	1,65
7	1,75

8	1,84
9	1,92
10	1,99
11	2,05
12	2,1

L'erogazione del sostegno è assicurata nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di spesa del bilancio comunale.

Determinazione della situazione economica

Alla determinazione della situazione economica concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi, comprese pensioni estere, rendite INAIL, indennità di disoccupazione, contratti di lavoro stagionale stipulati a qualsiasi titolo, pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza, di accompagnamento, ecc.

Concorre altresì il patrimonio, nella misura calcolata ai fini della determinazione dell'ISE (20% Indicatore Situazione Patrimoniale), se di importo annuo superiore alla quota assistenziale I.C.. Eventuali pertinenze della unità immobiliare adibita ad abitazione principale incluse nell'I.S.P. non concorrono alla determinazione della situazione economica.

Nel caso di nuclei o di singole persone con redditi inferiori alla rendita assistenziale I.C., l'entità del sostegno è data dalla differenza tra la situazione economica determinata ai sensi del comma precedente e l'importo della suddetta rendita.

Il sostegno a soggetti/nuclei in stato di bisogno può essere :

- A) **ORDINARIO**
- B) **STRAORDINARIO**
- C) **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO**
(*ex ANMIL*)

ART. 8.1 SOSTEGNO ORDINARIO

E' l'erogazione di un sostegno, di norma non economico, pari alla differenza fra la quota corrispondente alla rendita assistenziale I.C. e la situazione economica del nucleo/soggetto che ne fa richiesta, determinata ai sensi del precedente articolo, per il periodo stabilito nel progetto personalizzato elaborato dall'ufficio di servizio sociale nonché nel provvedimento di concessione del capo settore.

Essa è diretta a tipologie diverse di destinatari e la durata dell'erogazione varia in relazione ad esse:

- ❖ **soggetti/nuclei in condizione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari per le quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata dovute a persistenti cause oggettive** (a titolo esemplificativo: età avanzata non ancora pensionabile, particolari condizioni fisiche o mentali)

Durata: sostegno di carattere continuativo per mesi sei prorogabili

Obiettivo: contrasto della povertà e della marginalità

Verifica periodica delle variazioni socio-economiche intervenute all'interno del nucleo beneficiario

- ❖ **nuclei in cui vi sia almeno un soggetto in grado di svolgere attività lavorativa potenziale percettore di reddito e che, anche a causa di eventi imprevisi, si trovino temporaneamente prive di reddito da lavoro o con redditi insufficienti al**

soddisfacimento dei bisogni primari

Durata: l'intervento viene disposto per un tempo determinato, di norma fino ad un massimo di mesi tre

Obiettivo: promozione o recupero dell'autonomia della persona e del nucleo, prevenendo o contrastando la dipendenza dal circuito assistenziale, attraverso una specifica assunzione di impegno

Verifica le variazioni socio-economiche intervenute all'interno del nucleo beneficiario

Modalità di accesso

La domanda deve essere presentata sull'apposito modulo corredata dalla dichiarazione e certificazione ISEE in corso di validità. L'ufficio può richiedere qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria all'istruttoria della pratica. La domanda è corredata dalla relazione dell'assistente sociale.

Ammissione, decorrenza e durata

L'ammissione al sostegno è disposta secondo le modalità previste all'art. 4 del presente regolamento e cessa dal mese successivo in cui vengono a mancare i requisiti previsti.

Ammissione e durata sono legate alla natura dell'intervento in relazione alla valutazione sociale del soggetto/nucleo, nella stesura della quale vengono valutati i seguenti elementi :

- capacità economica ;
- possesso e disponibilità di beni mobili e immobili ;
- rete familiare;
- condizioni di salute ;
- situazione abitativa;
- capacità di gestione;
- età, condizione professionale ed occupazionale;
- presenza di minori, l'accudimento dei quali non consente lo svolgimento di attività lavorativa.

L' ammissione può essere subordinata all'accettazione da parte del soggetto/ nucleo di un percorso educativo tendente al raggiungimento dell'autonomia gestionale.

ART. 8.2

SOSTEGNO STRAORDINARIO

Il sostegno straordinario è erogato "una tantum" ed è finalizzato al superamento di una situazione di bisogno , non configurabile nella casistica di cui all'art. 8.1, tale da richiedere una soluzione immediata.

L'urgenza della prestazione deve essere comprovata da idonee certificazioni e supportata da verifica e relazione del servizio sociale comunale.

L'intervento è concesso, con proprio provvedimento , dal Sindaco che stabilisce l'importo da erogare sulla base dell'accertamento, della valutazione e della proposta dell'ufficio di servizio sociale.

Esso è costituito di norma da servizi, quali ad esempio buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità e per l'acquisto di farmaci/prodotti farmaceutici o qualsiasi altro servizio collegato al bisogno rappresentato e accertato. Può anche essere costituito da sostegno economico per cure e visite mediche e per il pagamento di utenze in scadenza.

L'importo del sostegno varia a secondo della gravità della situazione e dell'entità delle spese documentate . Non può comunque superare la somma di € 1500,00

Su proposta de servizio sociale il Sindaco può disporre il pagamento di sostegno

straordinario d'urgenza sotto forma di provvidenza economica tramite Economato.

Sono destinatari i soggetti individuati nell'art.3 del presente regolamento che si trovano nelle situazioni sopramenzionate la cui situazione economica, come determinata all'art. 8., di norma non superi il doppio dell'importo annuo della rendita assistenziale I.C.

Per casi valutati dall'ufficio come eccezionali, in quanto gli oneri che ne derivano risultano eccessivamente gravosi per il richiedente, il limite viene fissato al quadruplo dell'importo annuo della citata rendita.

Modalità di accesso

La domanda per l'accesso all'intervento deve essere presentata sull'apposito modulo. Ad essa vanno allegata la dichiarazione e certificazione ISEE in corso di validità nonché tutta la documentazione necessaria a giustificare la richiesta. L'ufficio può richiedere qualsiasi altra documentazione utile all'istruttoria della pratica.

ART. 8.3

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO (ex ANMIL)

La legge 22/86, art. 16 lett."i", ha trasferito ai comuni le funzioni degli enti soppressi ex DPR n. 245/85, pertanto è competenza del comune l'erogazione di prestazioni a favore dei

soggetti mutilati e invalidi che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati e invalidi per servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950 n. 539.

Detti soggetti, qualora versino in stato di bisogno accertato ai sensi del precedente art. 2 e abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%, possono essere destinatari di un *intervento di sostegno*, erogato in unica soluzione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

I richiedenti dovranno presentare istanza tramite l'ANMIL dichiarando:

- ❖ Stato di disoccupazione
- ❖ Percentuale di minorazione lavorativa
- ❖ Iscrizione nell'elenco per il collocamento obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge n. 482/68
- ❖ Titolarità di rendita o pensione
- ❖ Reddito o patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare

L'ufficio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione utile all'istruttoria della richiesta.

ART 8.4

SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

I beneficiari del sostegno che sono in condizione di prestare attività lavorativa possono essere utilizzati, previa predisposizione e approvazione da parte dell'Amministrazione di apposito progetto, in servizi utili alla collettività nei seguenti settori:

- custodia, tutela, manutenzione e pulizia di strutture pubbliche;
- prestazione di servizi alla persona .

Nell'avviamento ai servizi si tiene conto delle qualifiche professionali e delle attitudini personali.

La prestazione dei suddetti servizi non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera -ai sensi dell'art. 2222 del c.c.- avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma d'assistenza.

I soggetti ammessi al servizio stipulano con l'Amministrazione apposito

protocollo/disciplinare dal quale risulta che in nessun caso le prestazioni possono essere configurate come lavoro subordinato.

Per ogni nucleo familiare è avviato un solo componente maggiorenne, prioritariamente l'intestatario della scheda anagrafica, il quale non sia portatore di handicap grave e non sia impegnato direttamente nella cura di figli di età inferiore ai tre anni o di un componente il nucleo familiare portatore di handicap grave.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti beneficiari di essere impiegati, o l'inadempienza alla prestazione assegnata, determina la sospensione dei trattamenti assistenziali già accordati.

ART. 9 ASILO NIDO

Si rimanda allo specifico regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 22.4.2014.

ART. 10 TRASPORTO

Trasporto casa- scuola alunni disabili

Il servizio è destinato ad alunni disabili ai sensi della legge 104/92 che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Esso prevede :

- trasporto con mezzo adeguato e con accompagnatore
- aiuto nell'accesso e nell'uscita dalla scuola del disabile

L'istanza per l'assegnazione del servizio deve essere presentata ogni anno prima dell'inizio dell'anno scolastico utilizzando l'apposito modulo e deve essere corredata da certificazione sanitaria attestante l'handicap.

Il servizio è gratuito.

Trasporto presso centri di riabilitazione

Il servizio è a favore di soggetti disabili ai sensi della L. n. 104/92 che effettuano cure riabilitative presso centri specializzati.

Esso prevede:

- il trasporto con adeguato mezzo e accompagnatore
- aiuto nell'accesso e nell'uscita dal centro.

I soggetti aventi diritto che hanno difficoltà ad usufruire del servizio offerto dal comune, per esigenze familiari o di orario, e provvedono con mezzo proprio o a proprie spese, tramite ditte private di noleggio, hanno diritto all'erogazione di un contributo, tenuto conto della documentazione presentata.

Il contributo viene fissato nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro di distanza dal Comune di Leonforte alla sede dei centri di riabilitazione e viceversa.

L'istanza deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo, corredata da certificazione sanitaria attestante la disabilità e da prescrizione medica della terapia riabilitativa da effettuare.

Il servizio è gratuito.

Trasporto urbano anziani e disabili

Sono destinatari del servizio gli anziani che hanno compiuto 65 anni di età e i soggetti disabili ai sensi della L.n.104/92.

La richiesta deve essere presentata ogni anno su apposito modulo, corredata da certificazione ISEE, se il richiedente è anziano, o da certificazione attestante la disabilità, se il richiedente è disabile.

Agli anziani viene rilasciato un abbonamento annuale.

Ai disabili è rilasciata una tessera che viene timbrata e vistata all'inizio di ogni anno, verificata la permanenza del requisito della disabilità.

Per i disabili il servizio è gratuito.

Per gli anziani il servizio è gratuito se l'ISE non supera il limite che, ai sensi della normativa vigente, è determinato ogni anno sulla base della fascia di reddito esente ai fini IRPEF. Gli anziani il cui ISE supera detto limite sono tenuti al pagamento di una compartecipazione che va dal 5% al 100% del costo dell'abbonamento.

ART.11 ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio—assistenziale e domestico ad anziani soli o con scarso supporto familiare, presso il proprio domicilio al fine di mantenerli nel loro ambiente naturale di vita e di relazione.

Possono usufruire del servizio soggetti di età compresa tra i 55 e i 60, se portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L 104/92, e soggetti che hanno compiuto 65 anni .

Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Possono accedere al servizio anziani:

- privi di figli
- i cui figli non sono residenti nel comune di Leonforte
- i cui figli, residenti, hanno una invalidità certificata (superiore al 66%) o sono impossibilitati (condizione da dimostrare mediante adeguata documentazione).

Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità l'assistente sociale provvede alla compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni, la quale misura:

- a. il grado di autosufficienza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali, sulla base di certificazione medica;
- b. il livello di assistenza familiare di cui gode il soggetto;
- c. le condizioni socio- economiche del nucleo familiare;
- d. l'eventuale grado d'invalidità, da dimostrare con apposita certificazione;
- e. l'età del soggetto.

Nella scheda di rilevazione viene attribuito ad ogni anziano un punteggio, secondo la tabella di seguito riportata.

Viene quindi formulata una graduatoria sulla base di punteggi attribuiti.

Per l'assegnazione della prestazione infermieristica viene elaborata una graduatoria a parte.

Modalità di erogazione dell'assistenza domiciliare

Il comune può erogare il servizio o un buono di servizio (voucher), tenuto conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente.

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni domiciliari:

1. Igiene e cambio della biancheria e del vestiario
2. Faccende domestiche
3. Disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi
4. Igiene e cura della persona
5. Preparazione dei pasti, secondo le modalità che si ritengono opportune
6. Approvvigionamento generi di prima necessità
7. Infermieristica

Il voucher è titolo per l'acquisto delle stesse prestazioni domiciliari soprariportate presso organismi ed enti no profit iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali, di cui all'art. 26 della L.R. n.22/86, liberamente scelti dall'anziano o dalla famiglia.

In tal caso tra il beneficiario/familiare ed il servizio sociale comunale viene redatto un piano individualizzato contenente finalità, obiettivi e azioni concrete, nonché il parametro costo/ore delle singole prestazioni, con riferimento ai vigenti CCNL di comparto. Il piano è sottoscritto dall'organismo o ente individuato dal beneficiario.

Graduatoria

Per l'assegnazione del servizio o del voucher ogni anno è pubblicato apposito bando ed elaborata una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- a. Livello di autosufficienza, cioè grado di indipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali:

Anziano che si muove normalmente dentro e fuori casa	0
Anziano che si muove bene in casa ma presenta difficoltà fuori	2
Anziano che si muove lentamente dentro e fuori casa	4
Anziano che si muove con difficoltà ed esce solo se accompagnato	6
Anziano che si muove a stento esclusivamente dentro casa	8
Invalidità con accompagnamento	0
Invalidità dal 66 al 74 %	2
Invalidità dal 75 al 84%	4
Invalidità dal 85 al 100%	6

- b. Livello di assistenza di cui gode il soggetto, cioè la sua situazione familiare (grado di solitudine):

Anziano che convive con anziani ma in grado di aiutarli	0
Anziano con supporto familiare presente nel territorio ma impossibilitato (per invalidità o altro)	2
Anziano con figli non residenti nel comune	4
Anziano che convive con familiari invalidi senza ulteriore ed idoneo supporto familiare	6
Anziano solo	8

- c. Età:

Anziano da 55 a 65 anni	0
Anziano da 66 a 70 anni	2
Anziano da 71 a 75 anni	4
Anziano da 76 a 80 anni	6
Anziano da 81 a 85 anni	8
Anziano oltre 86 anni	10

- d. Condizione economica :

Per ogni 516,46 euro di ISEE	- 0,5
------------------------------	-------

Il bando per l'assegnazione della prestazione infermieristica resta aperto tutto l'anno e la relativa graduatoria è elaborata e rivista sulla base dei seguenti punteggi:

-valutazione da parte di una equipe composta dall'assistente sociale del Comune, dall'assistente sociale e dall'infermiere dell'Ente gestore sulla base della certificazione medica e di apposita visita domiciliare	Punti da 1 a 3
- Invalidità con accompagnamento	" 0
- Invalidità dal 66 al 74 %	" 2
- Invalidità superiore da 75 al 84%	" 4
- Invalidità dal 85 al 100%	" 6
- Per ogni 516,46 euro di ISEE	" - 0,5

L'accesso al servizio o al voucher è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata dall'ISE non supera l'importo annuo del trattamento minimo INPS per i lavoratori dipendenti adeguato e maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il richiedente è unico componente il nucleo familiare
- del 100% nel caso di due o più componenti
- dell'ulteriore 35% per ogni componente oltre il secondo.

Nel caso in cui la situazione economica complessiva superi i suddetti limiti l'anziano è tenuto a compartecipare al costo del servizio ai sensi del D.A. 15 aprile 2003.

Non possono usufruire di assistenza domiciliare gli anziani che sono accolti o mantenuti da famiglie destinatarie del buono socio-sanitario di cui all' art. 10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003.

ART. 12 SOGGIORNI DI VACANZE

E' un servizio destinato ad anziani e minori ed è inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale.

Per gli anziani il servizio è stato istituito dal Comune ed è regolamentato da appositi atti deliberativi comunali

Per i minori è stato istituito e regolamentato con delibera di C.C. n. 142 del 4/7/89 .

ART. 13 CENTRI DIURNI DI ASSISTENZA E DI INCONTRI

Il centro diurno è una struttura territoriale articolata e flessibile che rimane aperta in orari adatti a soddisfare le esigenze dell'utenza.

Sono soggetti destinatari del servizio:

- i minori;
- gli anziani inabili;
- i portatori di handicap non gravi.

Il centro diurno, nel quale si organizzano molteplici attività a carattere assistenziale e ricreativo-culturale si configura come luogo di attrazione, di incontro, di vita, di relazione e ha lo scopo di favorire processi di cura, di integrazione e di socializzazione.

Il funzionamento e gli standard organizzativi dei centri sono disciplinati da specifici regolamenti.

ART. 14 UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

L'ufficio di servizio sociale inteso come servizio funzionalmente dipendente dal Settore " Servizi Sociali" è una struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento ed alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio-assistenziale previste dalla legge di riordino n. 22/86.

L'ufficio di servizio sociale, inoltre, è la struttura di base, l'articolazione minimale presente nel Comune per fronteggiare la complessità degli interventi assistenziali sia che vengano gestiti direttamente, sia che vengano attivati con apposite convenzioni.

Svolge attività di informazione, di indagine e di documentazione dei problemi e dei servizi presenti nel territorio.

Riferisce periodicamente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'immissione del soggetto all'assistenza economica e/o ai servizi assistenziali.

L'Ufficio del Servizio Sociale è costituito da:

- uno o più assistenti sociali;
- un funzionario amministrativo;
- un collaboratore amministrativo con compiti esecutivi.

Compiti e obblighi specifici di questo ufficio sono:

- accertare i livelli di reddito dei nuclei familiari e/o dei singoli che richiedono prestazioni assistenziali a carattere economico e non;
- accertare che la documentazione acclusa ad ogni richiesta sia completa ed esauriente, fissando termini perentori per la relativa integrazione;
- accertare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento per ognuno dei servizi richiesti.

ART. 15 SECRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti in un territorio.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- rivolgersi all'intera comunità;
- essere gratuito;
- riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;
- essere assicurato da un operatore front-office, anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi;
- essere dotato di una sede e di una attrezzatura propria.

I compiti dell'Ufficio sono:

- a. dare notizia sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b. fornire aiuto personale agli utenti per facilitare l'espletamento della prassi e delle procedure necessarie ad ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- d. svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona fornendo un panorama preciso dei servizi presenti.

Destinatari del servizio sono tutti i cittadini senza discriminazione di sorta.

Il servizio si attua in diverse forme:

- ricevimento in ufficio;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- diffusione di notizie di interesse generale.

ART. 16
UFFICIO "H"

Presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è istituito l'ufficio "H".

Tale ufficio ha il compito di mettere a disposizione degli utenti portatori di handicap e delle loro famiglie un punto informativo nel rispetto delle pari opportunità di tutti gli appartenenti alla comunità cittadina.

In particolare l'ufficio si cura di fornire ai diversamente abili informazioni, consulenza e modulistica per potere usufruire delle agevolazioni fiscali a favore dei disabili previste dalla vigente normativa, nonché di tutti i servizi offerti dal comune.

ART. 17
AZIONE DI RIVALSA E RECUPERO CREDITI

Nei confronti di chi non ottemperi all'obbligo del versamento delle quote di contribuzione al costo del servizio, così come nei confronti di coloro che non rimborsino le spese anticipate dal Comune, si procede ad avviare ogni azione giudiziaria ritenuta utile, anche mediante cessione del credito o affidamento dell'attività di recupero ad un concessionario per la riscossione.

Per quanto attiene ai criteri procedurali, alla documentazione, alla individuazione dei soggetti obbligati, all'entità della rivalsa, si rimanda alla normativa vigente in materia

ART. 18
RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI

Il cittadino è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione al proprio reddito che incide sul diritto o sulla misura dell'importo assistenziale concesso. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, sono entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.

Per l'eventuale restituzione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale attiva le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 19
NORME FINALI

Il presente regolamento, costituito da n. 19 articoli, sostituisce ed abroga quello approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 2/3/06 e ogni altro provvedimento che contrasta con le norme ivi contenute.

Entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.